

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita un' Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SOTTOSOPRA".
L'Associazione ha sede in VERBANIA, via Vittorio Veneto, 135 - 28922 - (VB)

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

- 1) L'Associazione non ha fini di lucro ed intende operare in modo determinante e prevalente attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nell'ambito dello scopo di cui in seguito.
- 2) E' non confessionale e non partitica, pur ritenendosi soggetto politico attivo nell'ambito della vita sociale.
- 3) Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:
 - tutela dei diritti civili dei componenti delle collettività estere dei Paesi in via di sviluppo, contribuendo alla rimozione degli ostacoli che, di fatto ne limitano l'esercizio, anche tramite aiuti umanitari.
- 4) Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione promuoverà le iniziative più opportune e potrà svolgere tutte le attività in diretta attuazione del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività connesse ed accessorie purché nei limiti della legge. A titolo esemplificativo e non limitativo:
 - richiedere ad enti, istituzioni, fondazioni od associazioni locali, nazionali, internazionali, contributi e finanziamenti di qualsiasi natura orientati al perseguimento delle finalità dell'Associazione a favore delle Comunità estere dei Paesi in via di sviluppo.
 - incentivare la diffusione di una cultura e di una prassi della solidarietà
 - promuovere un rapporto più consapevole e solidale tra consumatori ad economia prevalentemente di mercato e produttori poveri ad economia prevalentemente di sussistenza;
 - favorire una crescita ed uno sviluppo umano nella ricerca di una maggiore giustizia tra i popoli e nel rispetto dei diritti fondamentali degli abitanti di ogni nazione, attraverso un razionale sfruttamento delle risorse che tenga conto dei limiti ambientali del pianeta.
 - operare per la diffusione di una cultura del "Consumo Critico" nel contesto di uno sviluppo solidale e sostenibile e di una auto-limitazione dei consumi.
 - sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ai problemi dei cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo ed ai rapporti con essi, anche attraverso raccolte fondi finalizzate a sostenere specifici progetti;
 - divulgare esempi di espressione culturali proprie dei P.V.S.;
 - favorire, nelle forme consentite dalle norme vigenti, la conoscenza e la vendita di beni prodotti da cooperative sociali e/o gruppi di produttori dei P.V.S. e non, purché rispondenti ai requisiti di un commercio equo e solidale;
 - promuovere ed organizzare conferenze, convegni, dibattiti, incontri corsi, studi, attività didattiche, ricerche ed ogni altro genere di iniziative secondo le linee ispiratrici dell'Associazione;
 - collaborare o aderire ad iniziative di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché di movimenti ed associazioni nazionali od internazionali, nell'ambito di azioni tese a promuovere le finalità dell'Associazione;
 - curare la redazione di proprie pubblicazioni, nonché la diffusione di altro materiale divulgativo, purché in sintonia con le linee ispiratrici dell'Associazione;
- 5) L'Associazione orienta le proprie attività all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
- 6) E' vietato per l'Associazione svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto .

Art. 3 SOCI TIPOLOGIA, DIRITTI E DOVERI

- 1) Il numero dei Soci è illimitato: Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.
- 2) I Soci si suddividono in due categorie:
 - Soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di socio è permanente ed hanno il dovere del pagamento della quota sociale annuale;
 - Soci ordinari: sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda, la loro qualità di socio è subordinata al pagamento della quota sociale annuale.
- 3) La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari.
- 4) Tutti i soci, qualunque sia la categoria a cui appartengono, hanno pari diritti e doveri.
- 5) Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, e sono eleggibili alle cariche sociali.
- 6) I Soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- 7) I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, a condizione che siano preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate.
- 8) Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche in esso contenute nonché delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- 9) La quota associativa annuale non è rimborsabile e non è trasferibile.
- 10) Si esclude la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa

Art. 4 SOCI: CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE

- 1) Per aderire all'Associazione in qualità di socio ordinario occorre presentare una domanda in carta semplice indirizzata al Consiglio Direttivo; la richiesta deve contenere le generalità complete del richiedente, nonché la dichiarazione di attenersi allo Statuto dell'Associazione ed alle deliberazioni degli organi della stessa.
- 2) L'ammissione di un socio ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, l'eventuale diniego deve essere motivato e sottoposto all'Assemblea dei Soci.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
- 4) Tutti i soci si ritengono obbligati:
 - ad osservare il presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell'Associazione;
 - a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell'Associazione od in contrasto con i suoi fini;
 - a versare puntualmente la quota sociale di ammissione.
 - a versare entro la fine del mese di giugno di ogni anno, la quota sociale annuale.
- 5) La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte o esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera indirizzata al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso. Il mancato pagamento della quota sociale annuale per due anni consecutivi costituisce manifesta volontà di recesso da parte del socio. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- 6) L'esclusione del Socio dall'Associazione può essere deliberata per:
 - inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
- 7) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio, consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso all'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 5 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative di ammissione e annuali nella misura decisa dall'Assemblea ordinaria annuale;
 - contributi versati spontaneamente dai soci;
 - contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, degli Enti od Istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
 - entrate derivanti da raccolte fondi, da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
 - dai beni appartenenti all'Associazione;
 - da fondi di riserva costituiti da eventuali eccedenze di bilancio.
- 2) Il Patrimonio dell'Associazione non potrà, nemmeno parzialmente, essere investito in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
- 3) Gli utili, o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4) E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 5) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 BILANCIO

- 1) L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio e un bilancio preventivo per l'anno in corso. Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro il 31 marzo,

possono essere consultati da ogni socio e dovranno essere sottoposti all'approvazione dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Revisore dei conti
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi spese previste per i soci all'art. 4 settimo capoverso.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione od in luogo diversamente prestabilito. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità, e comunque almeno una volta l'anno per gli adempimenti relativi al bilancio.
- 3) L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante lettera semplice inviata almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
- 5) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni dei successivi articoli 11 e 12.
- 7) Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano oppure, quando la maggioranza dei presenti ne faccia richiesta, a scrutinio segreto.
- 8) Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
- 9) Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i soci non morosi nel pagamento delle quote sociali, secondo il principio del voto singolo come da articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.
- 10) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - nomina i componenti del Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico e finanziario predisposti da Consiglio direttivo;
 - fissa annualmente la quota sociale di adesione
 - delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio direttivo;
 - esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
- 11) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, con le modalità riportate negli articoli 11 e 12.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri soci eletti dall'Assemblea, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso un membro del Consiglio Direttivo decadesse o rinunciasse viene sostituito dal primo dei non eletti o da altro socio eletto dall'Assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Consiglio direttivo.
- 2) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 3) I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

- 4) Il Consiglio Direttivo:
 - sovrintende all'esercizio delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - si occupa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo le linee stabilite dall'Assemblea;
 - intraprende le iniziative volte al perseguimento delle finalità sociali;
 - predispone e sottometta annualmente all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il rendiconto economico e finanziario, e una relazione sull'attività svolta e su quella programmata;
 - delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
 - formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'Assemblea.
- 5) I membri del Consiglio Direttivo nominano tra loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, i quali rivestono tali cariche anche nei confronti dell'Assemblea, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa.
- 6) Il Consiglio Direttivo viene convocato su richiesta del Presidente o del Vice Presidente o di almeno due Consiglieri.
- 7) Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE E REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale nonché la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
- 2) Il Segretario redige il Verbale dell'Assemblea di concerto con il Presidente e cura l'apposito libro dei verbali.
- 3) Il Tesoriere ha la firma sociale per le operazioni finanziarie dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della stessa.
- 4) La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei conti eletto annualmente e rieleggibile dall'Assemblea dei Soci; il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 5) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 6) Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 11 MODIFICHE STATUTARIE

- 1) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci convocati in Assemblea straordinaria e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà dei soci convocati in Assemblea straordinaria e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto come previsto all' art. 5.5 del presente statuto

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili.